

**LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1958, N. 12<sup>1</sup>**

**Proroga della durata in carica di consigli comunali  
in provincia di Trento<sup>2</sup>**

**Art. 1**

I Consigli comunali che scadono dalla carica entro il 30 giugno 1958 per compiuto quadriennio a termini dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, rimangono in carica fino e non oltre il 31 dicembre 1958, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, relativamente al Sindaco ed alla Giunta municipale.

Rimangono altresì in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli le amministrazioni straordinarie che scadono entro il 30 giugno 1958.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli, tutte le Commissioni o comitati che per legge o per statuto sono stati nominati dal Consiglio comunale e vengono a scadere entro il 30 giugno 1958, compresi gli organi amministrativi di nomina consiliare delle aziende municipalizzate e di altri Enti.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 22 luglio 1958, n. 29.

---

---

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

